

12 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GENERALI PER I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO

12.1 Centri Operativi

In tutti i casi in cui nel seguito si fa riferimento in termini generici al Centro Operativo, deve intendersi la **Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)** o le **Sale Operative Provinciali (SOP)**. Quando si fa riferimento a compiti esclusivi viene invece enunciato esplicitamente per esteso il soggetto interessato.

12.1.1 Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP)

La Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) è il perno dell'intera attività antincendio ed esplica tale funzione direttamente, coordinando le Squadre AIB a terra ed i mezzi aerei, o indirettamente attraverso i Centri Operativi Provinciali.

La Sala Operativa funziona 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno ed è in collegamento radio-telefonico con tutta la struttura operativa di antincendio boschivo.

La Sala Operativa dispone di due numeri di emergenza: il **"numero verde" regionale 800.80.70.47** e il **numero 1515** numero di emergenza nazionale del CFS, entrambi per la ricezione di segnalazioni da tutto il territorio regionale.

La SOUP è dotata di personale per la turnazione H24, nonché di idonea attrezzatura per la gestione, l'archiviazione e l'elaborazione dei dati relativi agli incendi boschivi. Inoltre dispone di un collegamento con la rete informatica regionale per l'accesso ai dati cartografici e territoriali e per l'accesso al portale del volontariato Zerogis.

La SOUP in particolare provvede a:

- coordinare e controllare l'attività dei Centri Operativi Provinciali;
- coordinare a livello interprovinciale i movimenti dei mezzi e del personale addetto allo spegnimento degli incendi boschivi; la movimentazione di Squadre AIB da una provincia ad un'altra deve avvenire d'intesa con le SOP interessate;
- attivare le Squadre AIB in caso di inadempimento degli Organi competenti;
- richiedere l'intervento dei mezzi aerei antincendio del **Centro Operativo Aereo Unificato (COAU)**;
- gestire in via esclusiva, o per periodi temporalmente delimitati in coordinamento con le SOP, i servizi aerei regionali di avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi ed altri servizi a rilevanza regionale, inerenti la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi; in caso di necessità, e secondo il suo insindacabile giudizio, la SOUP può distogliere i mezzi aerei regionali da missioni già assegnate dalle SOP per nuove emergenti esigenze;
- raccogliere ed elaborare i dati inerenti gli incendi boschivi necessari per l'aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- coordinare le emergenze di rilevanza regionale connesse con gli incendi boschivi;
- richiedere la presenza nella sala operativa di un rappresentante del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile e, se del caso, di un rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato opportunamente formato e di altre forze istituzionali qualora gli incendi boschivi assumano particolare intensità e gravità per numero ed estensione;
- richiedere in corso d'evento l'attivazione del COC interessando le Autorità competenti;

- richiedere a Regione Liguria l'attivazione dei benefici previsti dal DPR 194/2001 a favore del Volontariato per il rimborso al datore di lavoro delle spese conseguenti all'allontanamento del volontario dal posto di lavoro per gli interventi di spegnimento degli incendi;
- raccordarsi con la Sala Operativa di Protezione civile (SOR) durante gli incendi di interfaccia secondo le specifiche procedure approvate con DGR 672/2008;
- emettere a firma del responsabile della SOUP lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 42 della Legge Regionale 4/1999.

12.1.2 Le Sale Operative Provinciali (SOP)

Le Sale Operative Provinciali (SOP) hanno il compito di coordinare localmente e di sovrintendere all'attività delle Squadre AIB operanti nel territorio di propria competenza.

Le Sale Operative Provinciali operano, in via ordinaria, solo durante le ore di ufficio. Fuori dagli orari di ufficio delle SOP opera comunque la Sala Operativa Unificata Permanente, che assume le funzioni delle Sale Operative Provinciali.

In particolare le SOP provvedono a:

- coordinare a livello provinciale l'attività volta alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi;
- sovrintendere alle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
- coordinare a livello provinciale i movimenti dei mezzi antincendio e delle squadre AIB addette allo spegnimento degli incendi boschivi;
- attivare le Squadre AIB in caso di inadempienza degli Organi competenti;
- richiedere alla SOUP l'intervento dei mezzi aerei antincendio del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e della Regione. Ad integrazione di quanto previsto dalle procedure della SOUP approvate con la DGR 1938/2009, la SOP, su delega della SOUP, può attivare e coordinare a livello provinciale i mezzi aerei regionali AIB e altri servizi regionali inerenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi in servizio nella provincia territorialmente competente;
- richiedere la collaborazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile e l'intervento delle Forze Armate;
- raccogliere ed elaborare i dati inerenti gli incendi boschivi necessari per l'aggiornamento del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- richiedere in corso d'evento l'attivazione del COC interessando le Autorità competenti e informando la SOUP;
- provvedere all'espletamento degli adempimenti necessari per l'erogazione di risorse finanziarie e contributive regionali per il funzionamento e la gestione del Volontariato AIB;
- richiedere la presenza nella sala operativa provinciale di un rappresentante del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile e, se del caso, di un rappresentante del Volontariato opportunamente formato e di altre forze istituzionali qualora gli incendi boschivi assumano particolare intensità e gravità per numero ed estensione.

In base alla convenzione tra la Regione Liguria e il CFS le SOP sono ubicate presso ciascuno dei Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

12.2 Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)

Per gli incendi boschivi così come definiti ai sensi della legge n. 353/2000, la Direzione delle Operazioni di Spegnimento (DOS) compete al più alto in grado del Corpo Forestale presente sul luogo dell'incendio.

Per gli incendi di interfaccia con l'urbanizzato le Operazioni di Spegnimento vengono coordinate, nel rispetto delle specifiche competenze, dal più alto in grado del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal più alto in grado del Corpo Forestale dello Stato presenti sul luogo dell'incendio.

Qualora sul luogo dell'incendio intervengono prima le Unità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, queste assumono la Direzione delle Operazioni di spegnimento e il coordinamento delle forze volontarie anche per l'incendio boschivo fino a che non arrivano le Unità del Corpo Forestale dello Stato.

Qualora sul luogo dell'incendio intervenga prima una squadra AIB del Volontariato, sentita la sala operativa, il responsabile della squadra medesima deve predisporre un piano operativo di massima per lo spegnimento ed attivarsi per il contenimento delle fiamme, fino a che non interviene sul luogo dell'incendio il personale del Corpo Forestale dello Stato o, in assenza di questo, il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo il Caposquadra assume le funzioni di coordinatore delle operazioni limitatamente alle attività in cui è impegnata la squadra di competenza, attenendosi alle disposizioni date dal *Centro Operativo* e tenendosi con questo in contatto radio.

I mezzi aerei nazionali sono coordinati dal personale del *Corpo Forestale dello Stato*.

12.3 Compiti del Direttore delle Operazioni di Spegnimento degli incendi boschivi

Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) è responsabile sul luogo dell'incendio del coordinamento di tutte le operazioni di spegnimento e delle forze impiegate. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento è il responsabile del buon esito dello spegnimento e quindi ha la responsabilità operativa del personale sottoposto. Il DOS è quindi l'autorità decisionale suprema e può anche disporre l'allontanamento di persone e mezzi dalla zona interessata dall'incendio o richiedere l'intervento di misure eccezionali alle autorità competenti. In particolare i principali compiti del DOS sono:

- Valutazione sulla pericolosità dell'incendio e sulla possibile evoluzione;
- Impostazione di un Piano Operativo di intervento e aggiornamenti successivi dell'attività in corso;
- Valutazione delle esigenze di uomini e mezzi terrestri necessari e sui tempi di loro attivazione;
- Assegnazione dei compiti operativi, stabilendo modalità e tempi di intervento;
- Richiesta al Centro Operativo di eventuali forze aggiuntive o sostitutive;
- Richiesta al Centro Operativo dei mezzi aerei sia per la ricognizione sia per lo spegnimento;
- Emissione di disposizioni operative e controllo delle fasi evolutive dell'incendio;
- Attribuzione di particolari compiti operativi ai responsabili delle squadre AIB;
- Eventuali speciali richieste di intervento delle Autorità competenti;
- Disposizioni per la bonifica;
- Accertamento della fine dell'incendio e disposizioni di presidio conseguenti.

Il Direttore delle operazioni di spegnimento può disporre l'allontanamento dal luogo dell'incendio dei volontari che non si attengono alle disposizioni impartite o che non indossano correttamente i DPI. Successivamente è tenuto a segnalare agli uffici regionali competenti la gravità delle inadempienze per l'assunzione degli eventuali provvedimenti del caso.

12.4 Unità di intervento specializzata in AIB dei Corpi istituzionali e Squadre AIB del volontariato

12.4.1 Unità di intervento del Corpo Forestale dello Stato

Le unità di intervento del Corpo Forestale dello Stato sono rappresentate dai Comandi-Stazione CFS e dai Nuclei Operativi Speciali. Questi reparti intervengono su segnalazione dei Centri Operativi, su segnalazione esterna o per avvistamento diretto degli incendi boschivi.

Le unità di intervento del CFS sono impiegate da Regione Liguria nel rispetto di quanto previsto dalla vigente convenzione, sono attivate dal Corpo di appartenenza e a questo rispondono gerarchicamente.

12.4.2 Unità di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile

Le unità di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile possono essere impiegate da Regione Liguria in virtù di apposite convenzioni o accordi di programma con il Ministero dell'Interno. Tali unità di intervento sono attivate dal Corpo di appartenenza e a questo rispondono gerarchicamente.

12.4.3 Squadre AIB del Volontariato

Oltre alle unità di intervento delle forze istituzionali di cui ai paragrafi precedenti, in Liguria operano le squadre AIB appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell'Elenco Regionale del Volontariato di PC e AIB ai sensi del regolamento regionale 4/2013.

I Volontari AIB si recano sul fronte fuoco organizzati in **squadre AIB**.

Le squadre AIB del Volontariato devono collaborare, nelle forme e con le modalità previste nelle procedure operative, con le unità di intervento del Corpo Forestale dello Stato e con le unità di intervento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, soccorso pubblico, difesa civile.

Per **squadra AIB** del Volontariato si intende un nucleo operativo minimo, appartenente ad una qualsiasi delle forme organizzate di volontariato riconosciute da Regione Liguria per l'espletamento delle attività di protezione civile e antincendio boschivo. L'organizzazione di volontariato, alla quale la squadra AIB appartiene, deve essere iscritta all'elenco regionale del volontariato di PC e AIB per il settore operativo AIB e deve essere specializzata per gli interventi di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.

La squadra AIB deve muoversi in autonomia ed essere dotata delle necessarie attrezzature individuali, di squadra, dei DPI e di uno o più automezzi operativi atti al trasporto dei volontari sul luogo dell'intervento.

La squadra AIB è composta da 5 volontari in possesso degli specifici requisiti di operatività per l'antincendio boschivo compreso il fronte fuoco di cui al paragrafo 12.5

Tutti i componenti delle Squadre AIB devono possedere il tesserino di riconoscimento rilasciato, sulla base dei requisiti di operatività e ai sensi dell'art. 12 del regolamento regionale 4/2013, da Regione Liguria.

Ogni squadra AIB deve essere dotata di mezzi e attrezzature di squadra che possano essere utilizzati da ciascun componente o da quei componenti che sono stati opportunamente formati e addestrati per l'uso di attrezzature e mezzi particolari inoltre deve avere un **caposquadra** che possenga i requisiti specifici.

Ai fini del corretto computo delle *squadre AIB del Volontariato*, si specifica che le squadre dichiarate da ciascuna organizzazione di volontariato, debbono intendersi operanti in condizioni di autonomia ovvero contemporaneamente disponibili, qualora si presentasse la necessità di disporre simultaneamente di

più *squadre AIB* sullo stesso evento ovvero su eventi diversi che dovessero verificarsi nel medesimo lasso temporale.

L'attivazione e il coordinamento operativo delle squadre AIB è di competenza del Corpo Forestale dello Stato (CFS), a cui è affidato per convenzione il coordinamento del *Servizio regionale antincendio boschivo* e avviene secondo le modalità indicate nel capitolo 14.

In fase operativa le singole squadre AIB a disposizione del Direttore delle Operazioni di Spegnimento devono operare unite e devono riferirsi, tramite il Caposquadra, al Direttore dello spegnimento.

E' importante evidenziare che la buona organizzazione interna della squadra AIB del Volontariato è presupposto indispensabile per un intervento efficiente e in condizioni di maggior sicurezza.

12.5 Requisiti individuali e modalità operative del Volontario AIB

Il volontario operativo in AIB deve possedere i seguenti requisiti:

- aver compiuto l'età di 16 anni (i minorenni devono esibire una dichiarazione di consenso sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori);
- avere idoneità fisica per operare sugli incendi boschivi, secondo il protocollo sanitario stabilito dal gruppo di lavoro costituito in seno alla Conferenza unificata Stato - Regioni approvato in data 25 luglio 2002;
- aver partecipato al modulo formativo sulla sicurezza operativa e aver superato il corso base per operatori AIB;
- possedere dispositivi di protezione individuale conformi alle disposizioni regionali in materia di sicurezza di cui al capitolo 16;
- avere adeguata copertura assicurativa stipulata dal legale rappresentante del soggetto che organizza il volontariato;
- non aver riportato condanne e non avere carichi pendenti per incendi dolosi.

I singoli volontari appartenenti alle diverse forme organizzate di volontariato di protezione civile e antincendio boschivo, possono essere dichiarati, per qualsiasi scopo, operativi in una sola Organizzazione di Volontariato (articolo 5 comma 7 Regolamento Regionale n. 4/2013). Qualora una OO.VV. AIB disponesse di più sedi operative i Volontari ad essa appartenenti, possono essere dichiarati operativi in una sola sede.

L'operatività dei volontari AIB, qualora impiegati in attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, non deve superare le **nove ore complessive** nell'arco delle 24 ore (compresi i tempi di spostamento da e per il luogo di intervento), con un periodo di riposo di almeno 10 ore tra un intervento e l'altro.

Il volontario che si rende disponibile per le attività di antincendio boschivo fronte fuoco, si impegna a seguire l'attività informativa e formativa, con particolare riguardo alla sicurezza, con le modalità previste dal piano formativo AIB e a sottoporsi all'accertamento di idoneità fisica con i tempi e le modalità individuati dal legale rappresentante dell'Organizzazione cui appartiene.

E' responsabilità del volontario AIB informare il legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato cui appartiene, il venir meno temporaneo o permanente dei requisiti di idoneità fisica nel periodo di vigenza della certificazione di idoneità fisica rilasciata dalla ASL o da altro istituto idoneo.

Il Volontario AIB deve rispettare i regolamenti, le direttive e le procedure operative previste sia dal presente Piano sia dalle forme organizzative del Volontariato a cui appartiene.

Qualora il Volontario AIB non rispetti tali regolamenti e procedure ed in particolare quelle riferite alla sicurezza operativa, può essere immediatamente allontanato dalle operazioni di spegnimento da parte del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.).

12.5.1 Idoneità fisica del volontario AIB

Riguardo all'idoneità fisica del *Volontario AIB* si ricorda che la **Conferenza Unificata Stato - Regioni** in data 25 luglio 2002 ha sancito un accordo in ordine ai requisiti minimi psicofisici e attitudinali del volontario AIB e ai DPI che si riporta di seguito:

...omissis...

“2) Per i volontari da impegnare direttamente sul fronte fuoco, ferma restando la facoltà del medico, ove lo ritenga necessario, di richiedere esami strumentali specifici o di laboratorio e attivare consulenze specialistiche, costituisce requisito minimo la certificazione di idoneità alla mansione, da rilasciarsi a cura del medico competente, ove previsto, o da altre autorità sanitaria competente, secondo il seguente protocollo sanitario minimo:

- visita medica generale con esame anamnestico e redazione cartella clinica individuale;
- misura dell'acuità visiva;
- spirometria semplice;
- audiometria;
- elettrocardiogramma;
- esami ematochimici (es. emocromocitometrico, indicatori di funzionalità epatiche e renale, glicemia) ed esame standard delle urine;
- vaccinazione antitetanica”

Alla luce di quanto indicato dai Decreti di attuazione della normativa sulla sicurezza per il Volontariato di Protezione Civile, ed in particolare il Decreto interministeriale 13/04/2011 *“Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.ro 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”* e dal Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 25/11/2013 *“Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato 3 al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile del 12 gennaio 2012”*, si ritiene opportuno specificare quanto segue:

Per lo scenario di rischio incendi boschivi, la Regione Liguria, con l'art. 18, della l.r. del 24/06/2006 n. 1 *“Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006”* ha incaricato le Aziende Sanitarie Liguri dell'erogazione del servizio volto all'accertamento fisico previsto dalla Conferenza Unificata Stato Regioni, per i volontari impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi. Con l.r. 6/1997 e ss.mm. e ii. la validità dell'accertamento dell'idoneità fisica, salvo quanto indicato nel certificato rilasciato dalla ASL è di 4 anni per i volontari di età inferiore a 60 anni e di 1 anno per i volontari di età superiore a 60 anni.

La certificazione di idoneità può essere altresì rilasciata da altro idoneo soggetto purché gli eventuali oneri non gravino sulla Regione.

Il Volontario AIB ed i responsabili delle Organizzazioni di volontariato alle quali esso appartiene, devono osservare le disposizioni indicate nella normativa regionale in materia di accertamenti fisici per l'idoneità ad operare nello scenario di rischio incendio boschivo: senza idoneità fisica è vietato svolgere attività operativa fronte fuoco.

12.6 Compiti del capo squadra di antincendio boschivo e del volontario di antincendio boschivo.

Per il coordinamento delle attività svolte dalla *squadra AIB*, tra i volontari AIB che posseggono i necessari requisiti operativi, deve essere individuato un caposquadra che deve essere opportunamente formato, secondo le indicazioni del vigente *Programma formativo regionale AIB*.

Nel caso in cui la partenza di una dalle *squadre AIB* sia caratterizzata dalla presenza di due o più capisquadra, la figura del responsabile della squadra medesima deve essere concordata tra gli interessati secondo i regolamenti interni all'organizzazione.

Considerato che ad oggi non tutte le *squadre AIB* dispongono di un caposquadra formato secondo le indicazioni del programma formativo regionale, è necessario che, entro il 31 dicembre 2018, vengano realizzati i corsi formativi e addestrativi necessari a soddisfare tale esigenza.

Nelle more della frequenza del corso per caposquadra da parte dei volontari interessati, tale ruolo può essere ricoperto da volontari esperti che abbiano maturato, a partire dall'anno 2006, almeno 100 ore di attività di antincendio boschivo (prevenzione, monitoraggio, esercitazione, formazione continua e lotta attiva).

I capisquadra, per la particolare funzione di coordinamento che svolgono all'interno delle *squadre AIB*, è opportuno che siano scelti dai volontari che costituiscono le *squadre AIB*, secondo le modalità previste da ciascun regolamento o statuto delle OO.VV. AIB, tra coloro che soddisfano il requisito di cui al precedente capoverso.

12.6.1 Compiti e responsabilità del caposquadra

Il caposquadra deve:

1. verificare che ciascun componente della *squadra AIB* possieda i propri DPI e li indossi correttamente durante l'intervento;
2. provvedere alla segnalazione al Legale Rappresentante di situazioni di volontari in possesso di DPI inadeguati poiché logori e inefficaci;
3. informare i volontari della Squadra AIB sui possibili rischi previsti e prevedibili sul teatro delle operazioni;
4. richiamare le procedure operative che saranno seguite durante l'intervento;
5. assicurarsi che i volontari impegnati nelle attività di prevenzione, spegnimento e bonifica operino in sicurezza, utilizzando appropriatamente i DPI ricevuti in dotazione;
6. evitare che i Volontari assumano autonome iniziative senza coordinarsi preventivamente con il caposquadra, con particolare riferimento a quelle azioni che possano interferire con attività svolte da altre squadre AIB o da altri soggetti presenti sul teatro delle operazioni;
7. vigilare e sollecitare il rispetto delle norme di sicurezza e salute;
8. monitorare, sul luogo dell'intervento, le ore di attività svolte da ciascun volontario della Squadra AIB, affinché non vengano superate le nove ore complessive di intervento;
9. controllare, prima di partire per il servizio, la cassetta di pronto soccorso;
10. controllare, prima di partire per il servizio, di aver preso tutta l'attrezzatura necessaria per l'attività che dovrà essere svolta;
11. comunicare prontamente al DOS ed ai volontari ogni situazione di pericolo avvertita, affinché possano essere prese tutte le misure di autoprotezione necessarie;

12. comunicare immediatamente alla Sala Operativa il proprio arrivo sul luogo dell'intervento, nonché l'abbandono dello stesso e il ritorno in sede;
13. mantenersi in costante contatto radio con il DOS e il Centro Operativo;
14. riferire al Legale Rappresentante di eventuali problemi riguardanti mezzi e attrezzature;
15. provvedere, in caso di attivazione del DPR 194/2001 e sue modifiche e integrazioni, a svolgere l'accreditamento sul luogo delle operazioni secondo le modalità previste;
16. comunicare al soggetto competente, tutte le necessarie informazioni per la compilazione delle schede di rilevazione della attività svolta.

12.6.2 Compiti e responsabilità del *volontario AIB operativo*

Il volontario AIB operativo deve:

1. indossare correttamente i DPI, mantenerli in efficienza, seguendo le istruzioni fornite dal costruttore per la corretta manutenzione, e segnalare ogni anomalia al Legale Rappresentante;
2. adottare tutte le misure di autoprotezione che si rendono necessarie o che vengono indicate dal caposquadra o da altri soggetti competenti presenti sul teatro delle operazioni, evitando iniziative personali non coordinate, in particolare tutte quelle che possano interferire con attività svolte da altri;
3. seguire le procedure operative e le disposizioni impartite dal DOS e dal caposquadra;
4. comunicare tempestivamente al caposquadra ogni situazione di pericolo avvertita;
5. comunicare al caposquadra e al Legale Rappresentante, in caso di attivazione del DPR 194/2001 e sue modifiche e integrazioni, la necessità di usufruirne, fornendo eventuali dati necessari per l'espletamento delle procedure burocratiche.

12.7 Impiego dei volontari operativi AIB minorenni

I volontari minorenni, in possesso dei requisiti di operatività, possono svolgere attività di antincendio boschivo, previa dichiarazione di consenso allo svolgimento dell'attività di antincendio boschivo, sottoscritta da chi esercita la potestà dei genitori.

I volontari minorenni, durante le attività di antincendio boschivo, devono essere affiancati da volontari maggiorenni dotati di una adeguata esperienza operativa e devono essere impiegati in situazioni che non esponano il soggetto a rischi elevati.

E' compito del Legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato e del Caposquadra accertare che il volontario minorenne operi in affiancamento con un volontario maggiorenne ed esperto.

12.8 Personale del volontariato addetto alla sala operativa

Il personale del volontariato AIB, in possesso della specifica formazione per gli addetti di sala, in situazioni di particolare gravità o comunque quando ritenuto necessario, può essere chiamato per operare nella SOUP o nelle SOP.

L'attività del volontariato in SOUP è disciplinata dalla convenzione con i coordinamenti provinciali del volontariato di PC e AIB e dalle specifiche procedure di sala di cui alla DGR 1938/2009 (vedi Allegato XIII).

Le attività in sala operativa svolte dal volontariato si dividono in:

- *Attività programmate*
- *Attività emergenziali*

Le attività programmate avvengono in sala SOUP, mentre le attività emergenziali avvengono sia in sala SOUP che nelle SOP.

Le ore di attività in sala SOUP e SOP effettuate da parte dei volontari equivalgono ad attività di spegnimento.

Tutte le province si devono dotare di un adeguato numero di volontari opportunamente formati per operare in sala SOUP e nelle SOP.

Di norma il personale volontario opera in sala operativa con turni di 6 ore prevedendo un affiancamento al cambio turno di almeno 30 minuti per il passaggio delle consegne. I turni comunque non devono superare le 9 ore.

Per operare in sala operativa il personale deve possedere adeguata esperienza nelle attività di spegnimento AIB, deve avere frequentato lo specifico corso di specializzazione previsto dal programma formativo per addetto di sala operativa.

12.8.1 Attività in sala SOUP

Il responsabile della SOUP in caso di particolari condizioni di criticità o comunque quando ritenuto necessario, richiede al Referente Provinciale del Volontariato di PC e AIB della provincia di Genova, anche per telefono confermando poi l'attivazione per *email*, le unità di personale Volontario necessarie che possano supportare gli operatori di sala.

La richiesta deve indicare il numero di persone necessarie e la durata prevista per le attività in SOUP.

In caso di attività programmata, viene definito un calendario delle presenze in sala SOUP secondo le richieste del responsabile della sala operativa. In caso di situazioni particolari in cui il servizio già programmato risulti non necessario e lo stesso debba essere cancellato, il responsabile della sala operativa, ne dà comunicazione al Referente Provinciale di Genova, di norma almeno 24 ore prima l'espletamento dell'attività.

In caso di attività non programmata, l'attivazione del volontariato deve avvenire in tempo utile per un tempestivo intervento utilizzando, se del caso, il preallertamento da confermare in funzione dell'evolversi della situazione reale.

Il Referente Provinciale di Genova, d'intesa con gli altri referenti provinciali del volontariato e coadiuvato dai Coordinamenti provinciali del volontariato, fornisce il personale richiesto prevedendo le opportune turnazioni.

Il personale formato a livello regionale che si rende disponibile per i turni in SOUP, deve dare la propria disponibilità al Referente provinciale di Genova con le modalità previste dal referente stesso.

Il personale volontario opera secondo le specifiche procedure operative fornendo supporto agli operatori di sala. Il caposala provvede a richiedere ai volontari il supporto di cui necessita senza tuttavia far loro assumere funzioni decisionali.

Le attività in sala SOUP devono essere rendicontate con apposita RIA-AIB che deve essere inviata alla SOUP per l'apposita vidimazione.

12.8.2 Attività presso le SOP

I responsabili delle SOP, in caso di particolari condizioni emergenziali, possono richiedere il supporto del volontariato, adeguatamente formato, presso la propria sala operativa.

I responsabili delle SOP, d'intesa con la SOUP, richiedono al Referente Provinciale del Volontariato territorialmente competente, anche per telefono confermando poi l'attivazione per *email*, le unità di personale Volontario necessarie che possano supportare gli operatori di sala.

L'attivazione del volontariato deve avvenire in tempo utile per un tempestivo intervento utilizzando, se del caso, il preallertamento da confermare in funzione dell'evolversi della situazione reale.

Il personale volontario in possesso della necessaria formazione nell'ambito della propria provincia, che si rende disponibile per i turni presso la SOP, deve dare la propria disponibilità al Referente provinciale territorialmente competente con le modalità previste dal referente stesso.

Il personale volontario svolge l'attività secondo le specifiche procedure operative fornendo supporto agli operatori di sala. Il caposala provvede a richiedere ai volontari il supporto di cui necessita senza tuttavia far loro assumere funzioni decisionali.

Le attività in sala SOP devono essere rendicontate con apposita RIA-AIB che deve essere inviata alla SOP per l'apposita vidimazione.

12.9 Sede operativa AIB

Per **sede operativa AIB** si intende un locale chiuso, atto ad essere adibito a ritrovo dei volontari, nel quale è disponibile un ricovero per gli automezzi operativi anche aperto, purché opportunamente recintato e un luogo per il deposito di dotazioni e materiali impiegati per le attività di antincendio boschivo. A ciascuna sede operativa AIB deve fare capo almeno una Squadra AIB ad essa dedicata, che può essere attivata direttamente dal Centro Operativo. La sede operativa di una OO.VV. può coincidere con la sede legale.

Nel caso in cui una OO.VV. sia articolata in più sedi operative, ciascuna di esse deve possedere autonomia operativa ed organizzativa. Ciascuna sede operativa deve essere in grado di mettere a disposizione almeno una Squadra AIB.

Alla sede operativa devono essere assegnati almeno 5 volontari operativi per le attività di antincendio boschivo fronte fuoco, i quali devono avere residenza o domicilio nel Comune dove è sita la sede operativa medesima. E' possibile che il Volontario assegnato alla sede operativa, possa avere residenza o domicilio anche in un Comune limitrofo (non necessariamente confinante), qualora ciò non impedisca al volontario di raggiungere tempestivamente (ovvero indicativamente entro 30 minuti dalla chiamata) la propria sede operativa. Per i Comuni per i quali è prevista la suddivisione in Municipi, ai sensi della legge 267/2000, la condizione della residenza o del domicilio richiesta al volontario è riferita ai Municipi contigui.

Inoltre, in ciascuna sede operativa, per essere considerata tale, si devono permanentemente trovare automezzi sufficienti al contemporaneo trasporto sul luogo dell'intervento della/e squadra AIB afferenti a quella sede.

Ai fini organizzativi e per la razionalizzazione delle risorse economiche e strumentali disponibili, Regione Liguria riconosce, per la medesima OO.VV. di antincendio boschivo, una sola sede operativa per ciascun Comune, o Municipio qualora si tratti di Comuni divisi in Municipi ai sensi della legge 267/2000 e sue modifiche e integrazioni.

Nel caso di convenzioni tra Comuni e Associazioni di Volontariato, quest'ultima, deve disporre di una sede operativa nel territorio del Comune convenzionato o in quello di un Comune limitrofo, che consenta però un tempestivo intervento in caso di emergenza.

Nel caso di Comuni che svolgono in maniera associata la funzione di antincendio boschivo, la convenzione con una Associazione di Volontariato deve prevedere la presenza di più sedi operative, in numero adeguatamente proporzionato per garantire un tempestivo intervento sull'intero territorio di competenza.

Lo stesso principio si applica anche qualora la forma associata dei Comuni promossa per la gestione delle attività AIB, preveda la costituzione di un Gruppo intercomunale o Unità di intervento intercomunale AIB, la quale dovrà avere sedi operative distribuite sul territorio in numero proporzionato alla copertura operativa da assicurare.